

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1579

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **CAPOZZOLO**

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, concernenti disposizioni per la tutela della salute dei consumatori di prodotti tessili, di abbigliamento, cuoio e pellami provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea

Presentata il 13 settembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge di introdurre nel nostro ordinamento disposizioni che abbiano la finalità di potenziare la tutela dei consumatori da tutti quei prodotti di natura tessile o provenienti dall’industria conciaria che vengono importati in Italia da Paesi extraeuropei. Difatti, nonostante i pressanti controlli che avvengono in tutte le frontiere che delimitano i confini del Mercato unico europeo e il meccanismo di scambio delle informazioni sulla valutazione dei rischi (RAPEX), introdotto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, diverse indagini nazionali hanno dimostrato che una percentuale molto alta di capi di abbigliamento e di prodotti calzaturieri introdotti nel mercato nazionale è

risultata altamente tossica idonea a provocare effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente.

Ciò sta a significare che nel tempo si è venuta a creare una « zona franca » che permette di introdurre nel mercato prodotti che non rispettano la conformità richiesta dalla vigente normativa europea. Questo meccanismo distorto è stato reso possibile dalle « maglie larghe » della disciplina che regola il libero mercato nel territorio dell’Unione europea che, al fine di ridurre al minimo ogni barriera doganale che può essere di ostacolo alla libera circolazione delle merci, prevede in merito ai controlli vincoli molto restrittivi per gli Stati membri. Vincoli che, nel caso in specie, impongono allo Stato italiano di far entrare nel Paese ogni tipo di merce, sulla

base del principio della cosiddetta « presunzione di conformità ». Ciò significa che i prodotti che arrivano alla frontiera devono essere considerati come sicuri, fino a prova contraria.

Gli uffici delle dogane, infatti, prima di immettere i prodotti nel mercato devono eseguire controlli amministrativi-burocratici che, sostanzialmente, consistono nell'accertamento dell'avvenuto pagamento dei dazi e delle tasse doganali dovuti per l'immissione in libera pratica, sulla base di quanto disposto dal codice doganale comunitario.

Con l'immissione della merce in libera pratica, l'importatore è tenuto a presentare la documentazione cartacea che deve attestare la conformità della merce alla normativa europea.

Solo in alcuni casi gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) effettuano dei controlli a campione sulla merce in arrivo per appurare se quanto dichiarato corrisponde alla realtà.

Ove siano riscontrate anomalie che lasciano presupporre che i prodotti possono arrecare nocimento alla salute e alla sicurezza pubblica, gli USMAF provvedono a inviare i campioni ai preposti laboratori per individuare l'eventuale presenza di concentrazioni alterate di sostanze tossiche o comunque pericolose.

Da quanto esposto appare evidente che questo tipo di controlli presenta dei limiti e i numerosi sequestri effettuati dai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri (NAS) su prodotti già immessi nel mercato ne sono la riprova: tutto a discapito dei consumatori che ne sono i fruitori finali.

Difatti, tali argomentazioni hanno già da tempo indotto l'Unione europea a introdurre normative differenziate per alcune tipologie di prodotti, che sono stati ritenuti di particolare rilevanza per la salute pubblica. Ne sono esempio i prodotti farmaceutici, gli alimenti e i prodotti che a vario titolo vengono a contatto con gli alimenti, la sicurezza dei giocattoli, le strumentazioni elettroniche, i preparati e le sostanze pericolose e molti altri.

Tra il novero di questi prodotti, che godono, per così dire, di una sorveglianza più scrupolosa, non compaiono, purtroppo, i prodotti di derivazione tessile e quelli del settore calzaturiero che, venendo a contatto diretto con l'epidermide, hanno un forte impatto sulla salute di tutti i soggetti.

Alcune verifiche sistematiche, effettuate in tutta Europa, hanno, non a caso, mostrato che una percentuale rilevante di prodotti risultati pericolosi è sfuggita ai controlli.

Ogni individuo, in tutti i giorni dell'anno, indossa capi di abbigliamento e scarpe che vengono a contatto diretto con il derma, nell'errata convinzione che il prodotto acquistato, poiché è stato messo in commercio, sia esente da ogni rischio.

Una convinzione sensata ma che non trova riscontro nella realtà dei fatti. Non solo: è stato accertato che, con l'accentuarsi della crisi economica, in tutto il territorio italiano si è avuta un'esplosione di negozi gestiti da cinesi, organizzati come veri e propri empori, dove si trova praticamente di tutto a prezzi veramente senza concorrenza.

Nonostante tra l'Europa e la Cina esista un accordo sull'*import* e sull'*export*, molti prodotti provenienti da questo Paese (ma non solo) risultano, dalle indagini chimiche effettuate, gravemente nocivi per la salute umana e per l'ambiente.

Quando il danno è evidente, come nel caso di allergie, reazioni cutanee e altro, è facile risalire allo *stock* dei prodotti « incriminati », anche se a fatto già compiuto. Diversamente, quando il danno è più subdolo perché non si manifesta subito in maniera evidente ma agisce giorno dopo giorno sull'organismo umano, creando danni agli organi vitali, il problema non può non preoccupare il legislatore.

Si è commesso, fino ad ora, l'errore di avere una particolare e particolareggiata attenzione nei riguardi di alcune tipologie di prodotti, per esempio quelli cosmetici e igienici, proprio perché si tratta di merce che entra a diretto contatto con l'epidermide umana ma, al contempo, per

qualche ragione si è trascurato tutto il settore dell'abbigliamento e calzaturiero, che potenzialmente ha lo stesso impatto. Un esempio: per la colorazione delle fibre tessili o del cuoio, un tempo venivano utilizzate le ammine aromatiche, che sono risultate fortemente cancerogene e, per tali motivi, l'Unione europea le ha messe al bando emanando una specifica normativa, la direttiva europea 2002/61/CE del Parlamento e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

Nella maggior parte dei controlli che sono risultati positivi sono state riscontrate forti tracce di queste ammine cancerogene, che vengono assorbite dalla pelle attraverso il sudore.

Non a caso si ritiene che l'aumento di allergie, non sempre identificabili, sia dovuto a queste sostanze presenti negli indumenti tessili e nelle calzature.

Alla luce di questi fatti, la presente proposta di legge introduce un sistema di tracciabilità dei prodotti tessili e calzaturieri che certifica la non nocività e la sicurezza dei manufatti. Tale obiettivo viene perseguito attraverso due tipi di interventi.

Il primo prevede controlli di laboratorio preventivi e obbligatori per rilevare il grado di tossicità e l'eventuale valutazione del rischio per la salute dell'uomo. Il secondo, invece, riguarda modifiche relative alle diciture che devono essere riportate sull'etichetta di questo genere di prodotti affinché il consumatore sia messo nella condizione di poter valutare e ponderare la sua scelta all'atto dell'acquisto della merce.

Per quanto concerne il primo punto è previsto per i prodotti tessili e calzaturieri provenienti da un Paese non appartenente all'Unione europea, in aggiunta alla documentazione cartacea già richiesta dalla normativa vigente, l'obbligo di esibire determinate analisi chimiche, che devono essere effettuate nei laboratori accreditati dal Ministero della salute.

In questo modo, gli USMAF, nel momento in cui effettuano i controlli su questa tipologia di prodotti, devono verificare che le analisi chimiche prescritte

siano state effettuate. Tale provvedimento è conforme a quanto previsto dalla citata direttiva 2002/61/CE e al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Si tratta, quindi, di integrare l'autocertificazione già esistente con i controlli di laboratorio, effettuati sulla base dei parametri descritti dal regolamento, al fine di eliminare ogni ragionevole dubbio sull'innocuità delle merci.

In pratica, con le disposizioni della presente proposta di legge, la documentazione richiesta in dogana è completata con le analisi chimiche che devono essere effettuate prima dell'arrivo in frontiera.

Questa scelta è volta a evitare uno scollamento con la normativa europea relativa al libero mercato, in particolare quella che si riferisce ai tempi previsti per il libero scambio di merci.

Per l'attuazione di queste disposizioni è demandata al Ministro della salute la funzione di emanare un decreto che contenga disposizioni per l'individuazione dei laboratori in cui effettuare le analisi di laboratorio, mentre è attribuita al Ministro dello sviluppo economico la competenza ad adottare un decreto per adeguare le tariffe doganali, in modo da coprire i costi della gestione delle verifiche di laboratorio e, al contempo, prevedere un regime transitorio di sei mesi per dare il tempo ai Paesi extraeuropei di adeguarsi alla nuova normativa. L'articolo 144 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede una clausola di salvaguardia che permette a uno Stato membro di adottare un regime tariffario più oneroso sui prodotti extraeuropei che potrebbero avere effetti negativi sulla produzione. In tal senso, mediante un'interpretazione ermeneutica dell'articolato, si può ragionevolmente estendere la nozione relativa agli effetti negativi sulla produzione, anche alla salute pubblica.

Per quanto concerne il secondo punto, la presente proposta di legge introduce l'obbligo di fornire informazioni chiare

sulla provenienza dei prodotti, in grado di mettere il consumatore in grado di effettuare una scelta consapevole sul loro acquisto.

Difatti, l'unico modo che il consumatore ha a disposizione per venire a conoscenza degli elementi costitutivi del prodotto è l'etichettatura. Al riguardo, l'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, che elenca il contenuto minimo delle informazioni che devono essere presenti sul prodotto finito, presenta palesi lacune e, soprattutto, non conferisce informazioni sulla tracciabilità del prodotto.

Una scelta consapevole, infatti, presuppone che il consumatore prima di acquistare un prodotto debba poter conoscere le origini della materia prima con cui è stato confezionato il prodotto, fino alla realizzazione del prodotto finale.

L'articolo 104, comma 1, dello stesso codice del consumo prevede che « Il pro-

dotto immette sul mercato solo prodotti sicuri ».

Questa presunzione di idoneità nella pratica si è manifestata un'arma a doppio taglio che si ripercuote sulla tutela della salute del consumatore che, senza nessun « campanello di allarme » è indotto a credere che il prodotto rispetti i parametri di sicurezza a garanzia della salute umana e dell'ambiente.

Il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti sociali, nel rispetto e nei limiti della normativa europea in materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, emana disposizioni di adeguamento della normativa sull'etichettatura per i prodotti tessili, di abbigliamento, cuoio e pellami, specificando le ipotesi in cui le diciture sulle tracciabilità siano vincolanti ai fini dell'importazione delle merci e quelle in cui tali specifiche assumano un valore aggiuntivo ma facoltativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni per la tutela del diritto alla salute del consumatore).

1. Dopo l'articolo 107 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

« ART. 107-bis. – *(Analisi chimiche).* – 1. I prodotti di natura tessile, di abbigliamento, cuoio e pellami, provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, per poter essere messi in commercio nel territorio nazionale, devono essere corredati di specifiche analisi chimiche che garantiscano al consumatore, ai fini della tutela del diritto alla salute e alla sicurezza pubbliche, la non pericolosità dei citati prodotti.

2. Le amministrazioni competenti autorizzano l'immissione dei prodotti nel mercato nazionale dopo aver acquisito le informazioni dei cui al comma 1.

3. Il Ministro della salute adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto che, sulla base di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, individua la tipologia delle analisi chimiche da effettuare sui prodotti ai sensi del comma 1, specificando le modalità e i tempi con cui devono essere effettuate, al fine di non produrre nocuo alla messa in commercio dei medesimi prodotti nel mercato nazionale.

4. Il Ministro della salute adotta un decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che stabilisce le modalità di accreditamento dei laboratori che devono effettuare le verifiche chimiche di cui al comma 1, istituendo un apposito albo. Tale albo deve

essere aggiornato e sottoposto a verifiche a cadenza annuale ».

ART. 2.

(Disposizioni per garantire il diritto all'acquisto consapevole).

1. Dopo l'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — *(Etichettatura)*- — 1. I prodotti tessili, di abbigliamento, pelletteria e calzaturieri, importati da Stati non appartenenti all'Unione europea, al fine di consentire al consumatore il diritto a un acquisto consapevole, devono riportare sull'etichetta indicazioni chiare e facilmente visibili sull'origine dei vari materiali che costituiscono ogni singolo prodotto.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta un regolamento contenente i principi generali a cui gli importatori e i distributori che intendono mettere in commercio nel territorio nazionale i prodotti di cui al comma 1 devono attenersi.

3. Agli Stati non appartenenti all'Unione europea, che adottano le disposizioni relative all'etichettatura previste ai sensi del presente articolo, non si applica nessun aumento delle tariffe doganali e delle tasse ».

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni cui alla presente legge si provvede mediante l'aumento delle tariffe e delle tasse doganali applicate agli Stati non appartenenti all'Unione europea sui prodotti tessili di abbigliamento, cuoio e pellami.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'importo dell'aumento delle tariffe e

delle tasse di cui al comma 1, nel rispetto dei parametri e delle deroghe stabiliti dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008.



17PDL0059640